



Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname

Modifica del 25 gennaio 2024

*Il Consiglio federale svizzero,
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il mestiere del falegname, allegato ai decreti del Consiglio federale del 16 dicembre 2022 e del 3 aprile 2023¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Convenzione aggiuntiva sui salari 2023

del 14 novembre 2022

Art. 1 Adeguamento dei salari

¹ I salari effettivamente pagati dalle aziende assoggettate al CCL per il mestiere del falegname vengono aumentati come segue:

- a. aumento salariale generale: i salari lordi di tutti i lavoratori assoggettati al CCL per il mestiere del falegname e con un grado di occupazione del 100 % validi al momento dell'entrata in vigore della dichiarazione di obbligatorietà generale (i restanti in proporzione al rispettivo grado di occupazione) vengono aumentati in generale di 60 franchi al mese;
- b. aumento salariale individuale: i salari lordi di tutti lavoratori di un'azienda assoggettati al CCL per il mestiere del falegname validi al momento dell'entrata in vigore della dichiarazione di obbligatorietà generale vengono aumentati individualmente, considerando il totale di tutti lavoratori assoggettati al CCL per il mestiere del falegname, di 30 franchi al mese per ogni lavoratore. La ripartizione dell'aumento da concedere tra i singoli lavoratori è a discrezione del datore di lavoro.

² Gli aumenti salariali concessi nel periodo dal 1° gennaio 2024 all'entrata in vigore dell'obbligatorietà generale del presente accordo possono essere computati.

¹ FF 2022 3106; 2023 880

³ I nuovi salari sono validi per tutte le aziende assoggettate al CCL a partire dall'entrata in vigore della dichiarazione di obbligatorietà generale del presente accordo supplementare.

Il CCL per il mestiere del falegname viene inoltre modificato come segue:

Salari minimi

Salario minimo	18° anno di età		19° anno di età		1° anno di esperienza (20° anno di età)		2° anno di esperienza (21° anno di età)		3° anno di esperienza (22° anno di età)		4° anno di esperienza (23° anno di età)		Salario minimo (24° anno di età)	
	Fr./mese	Fr./ora	Fr./mese	Fr./ora	Fr./mese	Fr./ora	Fr./mese	Fr./ora	Fr./mese	Fr./ora	Fr./mese	Fr./ora	Fr./mese	Fr./ora
Lavoratore qualificato														
Lavoratore qualificato	–	–	–	–	4422	24.50	4625	25.65	4829	26.80	5084	28.20	5340	29.60
Montatore specializzato	–	–	–	–	4677	25.95	4893	27.15	5110	28.35	5381	29.85	5652	31.35
Montatore	–	–	–	–	4549	25.25	4759	26.40	4969	27.55	5233	29.00	5495	30.45
Falegname CFP, lavoratori non specializzati con perfezionamento professionale	3719	20.60	3719	20.60	3719	20.60	3848	21.35	4018	22.30	4190	23.25	4360	24.20
Addetto alla pianificazione	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5604	31.10
Lavoratore non qualificato														
Montatore ausiliario	3756	20.85	3756	20.85	3756	20.85	3985	22.10	4213	23.35	4444	24.65	4672	25.90
Lavoratore ausiliario	3695	20.50	3695	20.50	3695	20.50	3773	20.90	3851	21.35	3929	21.80	4208	23.35

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2024 e ha effetto fino al 31 dicembre 2025.

25 gennaio 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi